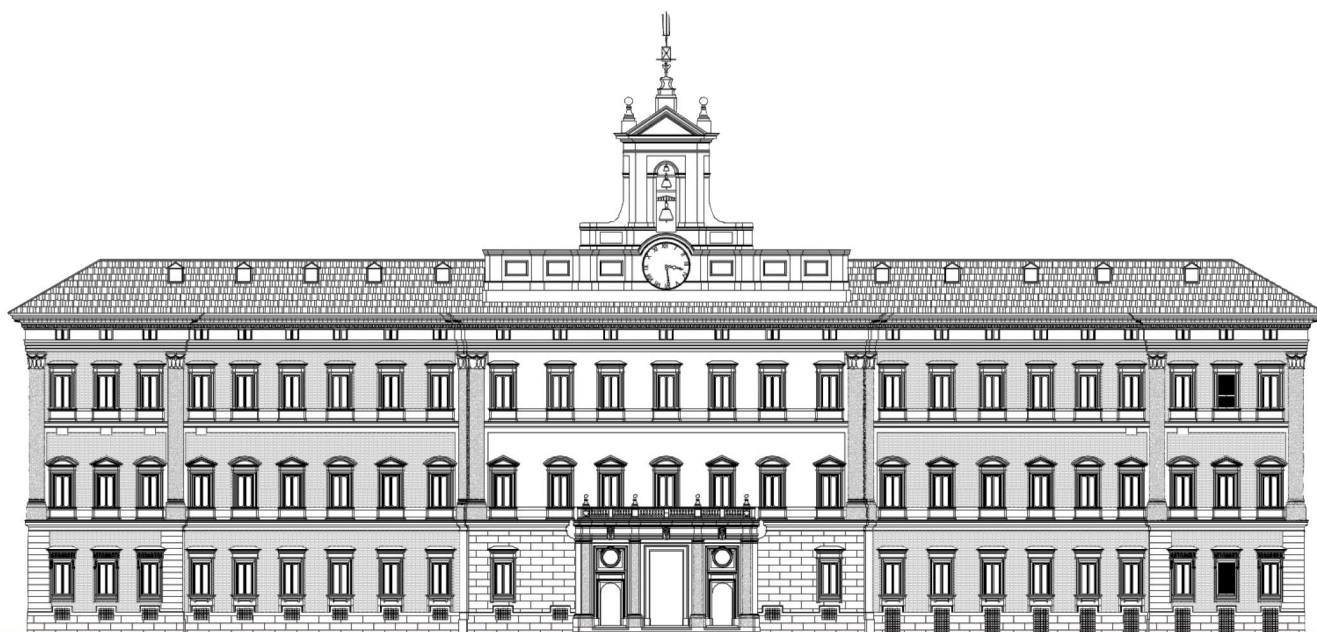




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2864

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152
concernente gli Emendamenti alla Convenzione
istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale
(IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Approvato dal Senato – A.S. 1668)

N. 476 – 4 giugno 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2864

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152
concernente gli Emendamenti alla Convenzione
istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale
(IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

(Approvato dal Senato – A.S. 1668)

N. 476 – 4 giugno 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	4
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE	4
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE	5
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE	5

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2864
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini (LEGA)
Commissione competente:	III (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, già approvato senza modificazioni dal Senato (AS 1668), reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

Il provvedimento presentato al Senato è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si ricorda che la Commissione Bilancio del Senato, in data 28 gennaio 2026, ha reso sul provvedimento parere non ostativo¹.

Alla Camera, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri). Nel corso dell'esame in Commissione non sono stati presentati emendamenti. Il testo è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri (28 aprile 2026)². Esso è costituito di 4 articoli e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge.

Gli emendamenti, relativi a 5 articoli della menzionata Convenzione, sono contenuti in un Allegato accluso alla Risoluzione di cui si dispone l'autorizzazione alla ratifica.

¹ Cfr. Seduta della 5ª Commissione del Senato n. 514 del 28 gennaio 2026.

² Cfr. Seduta della III Commissione del 28 aprile 2026.

Si esaminano di seguito le norme del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e gli emendamenti del predetto Allegato alla Risoluzione considerati dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Si rammenta che la Risoluzione in parola non è ancora entrata in vigore. A tal fine è necessaria l'accettazione da parte di due terzi degli Stati membri IMO (tale soglia è attualmente pari a 117 Stati). In proposito, si segnala che gli Stati che, ad oggi, hanno accettato gli emendamenti sono 32, come risulta dall'ultima sessione dei lavori del Consiglio dell'IMO³.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

Le norme del disegno di legge recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021 (articolo 1), il relativo ordine di esecuzione (articolo 2) e la data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 4). È, altresì, contenuta una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

La **relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni in esame non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2).

Il provvedimento è inoltre corredato da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge, che stabilisce che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o

³ Cfr. [Resoconto della 134ª sessione Consiglio IMO del 7-11 luglio 2025](#).

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica reca, ai commi 1 e 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ALLEGATO alla Risoluzione

Emendamenti alla Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale

Le norme della Risoluzione sostituiscono integralmente talune disposizioni della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale. In particolare vengono introdotte le seguenti modifiche:

- all'articolo 16, il numero dei membri del Consiglio dell'Organizzazione è aumentato da 40 a 52;
- all'articolo 17, sono incrementati, da 10 a 12, il numero dei Paesi maggiormente interessati a fornire servizi internazionali di navigazione marittima (categoria A), da 10 a 12, il numero dei Paesi più interessati nel commercio internazionale marittimo (categoria B), da 20 a 28, il numero dei Paesi, non rientranti nella categorie A e B, che hanno un interesse particolare nel trasporto marittimo o nella navigazione, la cui elezione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le grandi regioni geografiche del mondo;

- all'articolo 18, viene modificata la durata in carica dei membri del Consiglio. Nel dettaglio, si dispone che, invece che fino alla chiusura della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea (come stabilito nella vigente formulazione), i predetti membri rimangano in carica fino alla fine delle successive due sessioni consecutive ordinarie dell'Assemblea. Viene, invece, mantenuta la possibilità che gli stessi siano rieletti;
- all'articolo 19, lettera *b*), viene aumentato, da 26 a 34, il numero dei membri del Consiglio che costituiscono il *quorum*;
- all'articolo 81, vengono inclusi anche l'arabo, il cinese e il russo tra le lingue nelle quali i testi della Convenzione fanno ugualmente fede.

La **relazione tecnica** afferma che, con gli emendamenti oggetto di ratifica, viene ampliata la compagine partecipativa al Consiglio, con un aumento da 40 a 52 membri (per l'Italia, che appartiene alla categoria A, i rappresentanti, originariamente previsti in numero pari a 10, diverranno 12) e viene estesa la durata del mandato dei rappresentanti dei Paesi eletti, i quali rimarranno in carica per un quadriennio (ossia fino alla fine delle due successive sessioni biennali dell'Assemblea). Per l'Italia, riconfermata tra i 40 Stati membri del Consiglio per il biennio 2024-2025, non discendono nuovi o maggiori oneri atteso che, non essendo previsti emolumenti o compensi per i rappresentanti, nulla muterà dal punto di vista organizzativo, logistico, retributivo e finanziario rispetto ad oggi per la Rappresentanza Permanente italiana presso l'Organizzazione, composta dal Rappresentante Permanente, l'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, coadiuvato da un esperto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale in servizio presso la medesima Rappresentanza. Il nostro Paese siede stabilmente nella categoria A del Consiglio (prevista per i 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale) e contribuisce al funzionamento dell'Organizzazione con una quota annuale che correntemente supera le 400.000 sterline inglesi (per un ammontare di circa 500 mila euro annui) tramite Capitolo di bilancio del MIT n. 1891 'Contributi internazionali'.

Il **Governo**, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, ha depositato una Nota contenente elementi di chiarimento relativi alle richieste emerse con riguardo a talune delle disposizioni in esame⁴. In particolare, nel confermare che la ratifica dell'atto non comporta incrementi negli oneri a carico dell'Italia, il Governo preliminarmente precisa che la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima

⁴ Cfr. Resoconto della 514^a seduta della 5^a Commissione permanente - Programmazione economica, Bilancio, in data 28 gennaio 2026.

internazionale (IMO) viene emendata nel senso che «il Consiglio si compone di cinquantadue membri eletti dall'Assemblea», in luogo degli attuali quaranta (art. 16). Di conseguenza, il Consiglio avrà la seguente nuova composizione: dodici Paesi nella categoria A; dodici Paesi nella categoria B e ventotto Paesi nella categoria C. Gli Stati membri, come l'Italia, appartenenti alla categoria A aumenteranno dagli attuali 10 a 12. L'emendamento non riguarda, pertanto, l'aumento dei rappresentanti/delegati, ma quello degli Stati membri del Consiglio. Ciò premesso, l'Italia non vedrà aumentata la propria rappresentanza. In un tale scenario le spese di viaggio, di missione e i rimborsi spese resteranno invariate, senza determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene, invece, alla quota contributiva annuale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corrisponde per la partecipazione all'Organizzazione, il Governo fa presente che essa è calcolata sulla base del tonnellaggio/unità registrato sotto la bandiera italiana, secondo un criterio non collegato al numero dei membri del Consiglio, oggetto dell'emendamento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, nell'emendare la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale, incrementano, da 40 a 52, il numero dei membri del Consiglio dell'Organizzazione (articolo 16) e aumentano, rispettivamente: da 10 a 12, il numero dei Paesi maggiormente interessati a fornire servizi internazionali di navigazione marittima (categoria A); da 10 a 12, il numero dei Paesi più interessati nel commercio internazionale marittimo (categoria B); da 20 a 28, il numero dei Paesi, non rientranti nella categorie A e B, che hanno un interesse particolare nel trasporto marittimo o nella navigazione, la cui elezione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le grandi regioni geografiche del mondo (articolo 17). Parimenti, vengono incrementati la durata in carica dei membri del Consiglio (articolo 18) e il numero dei membri del Consiglio che costituiscono il *quorum* [articolo 19, lettera b)].

Dalla Nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato risulta che rimane invariato il numero dei rappresentanti/delegati per singolo Paese, che l'Italia non vedrà aumentata la propria rappresentanza e che le spese di viaggio e di missione e i rimborsi spese resteranno invariati, senza determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene, invece, alla quota contributiva annuale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corrisponde per la partecipazione all'Organizzazione, la Nota segnala altresì che essa

è calcolata sulla base del tonnellaggio/unità registrato sotto la bandiera italiana, secondo un criterio non collegato al numero dei membri del Consiglio, oggetto dell'emendamento.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica e degli elementi di informazione contenuti nella documentazione depositata dal Governo durante l'esame al Senato.